

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1368-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 2360)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — I pericoli connessi alla navigazione marittima per l'incremento della flotta mondiale e per l'addensamento in acque internazionali di navi che trasportano particolari prodotti come il petrolio, prodotti chimici ed altre sostanze pericolose, hanno spinto l'IMCO a studiare misure per migliorare la sicurezza marittima e per prevenire i danni all'ambiente.

D'altra parte, i problemi della sicurezza marittima sono in stretta correlazione alle capacità e alle esperienze dei naviganti e la convenzione adottata a Londra il 7 luglio 1978 fissa, quindi, norme relative alla formazione della gente di mare.

A tale convenzione si è pervenuti attraverso una serie di studi e di proposte. Già nel 1964 fu costituito un comitato di studio IMCO-ILO che puntualizzò con un documento alcune raccomandazioni per pervenire al migliore addestramento dei marittimi. Successivamente, a seguito di gravissimi incidenti accaduti in mare, l'IMCO redasse nel 1967 un programma articolato in diciotto punti mettendo a fuoco nuove misure riguardanti la prevenzione dall'inquinamento e gli *standards* internazionali per l'addestramento e la qualificazione professionale del personale marittimo.

Nel 1971 si iniziò a preparare la Conferenza che fu tenuta a Londra nel luglio del 1978 e che portò alla stesura della Convenzione di cui al disegno di legge in esame. Essa fissa norme per l'addestramento di tutti i marittimi esclusi quelli imbarcati su navi da guerra ausiliarie della marina militare, pescherecci, imbarcazioni da diporto e barche di legno. Vengono previste modalità per il rilascio dei certificati di abilitazione alle prestazioni di comandanti, ufficiali e comuni e fissati i requisiti necessari.

In particolare, la Convenzione stabilisce:

a) le regole fondamentali per la guardia durante la navigazione, in porto e su navi che trasportano materiale pericoloso;

b) i requisiti obbligatori e l'addestramento culturale e tecnico per ottenere la abilitazione e, specificatamente:

per i comandanti e primi ufficiali di coperta a seconda delle tonnellate di stazza lorda della nave, richiede un periodo di navigazione che va da diciotto mesi a trentasei mesi con previsione di esame per i due titoli;

per i direttori di macchina e primi ufficiali di macchina a seconda della potenza dell'apparato motore della nave, richiede un periodo di navigazione che per gli ufficiali di macchina è di almeno dodici mesi come allievo ufficiale di macchina e per i direttori di macchina è di almeno trentasei mesi come ufficiale macchinista.

Altri periodi di navigazione e particolari requisiti sono richiesti: per gli ufficiali responsabili di una guardia di navigazione; per gli ufficiali macchinisti responsabili di una guardia in un locale macchina e presidiato nel modo tradizionale; per comuni facenti parte di una guardia di navigazione sia in coperta che in macchina; per ufficiali radiotelegrafisti; per comandanti, ufficiali e comuni di petroliere, navi cisterna per prodotti chimici, navi cisterna per gas liquefatti; per l'idoneità per i mezzi di salvataggio.

La Convenzione in oggetto è stata già ratificata o accettata dai seguenti Stati: U.R.S.S., Repubblica Democratica Tedesca, Francia, Cina, Liberia, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia, Repubblica Federale di Germania, Belgio, Grecia, Polonia, Australia. Hanno aderito alla Convenzione: Spagna, Egitto, Cecoslovacchia, Colombia, Gabon, Messico, Bulgaria, Giappone, Perù, Argentina, Tanzania, Bahama, Sud Africa, Libia, Emirati Arabi e Brasile.

Stante l'utilità delle norme contenute nella Convenzione per la sicurezza marittima e per prevenire i danni dell'ambiente, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.